



REGOLAMENTO PER L' ASSEGNAZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

(art. 45 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

Articolo 1 — Oggetto del regolamento

Articolo 2 — Principi generali e finalità

Articolo 3 — Quantificazione e gestione delle risorse destinate a incentivi

Articolo 4 — Determinazione della quota di incentivazione

Articolo 5 — Soggetti beneficiari

Articolo 6 — Atto di incarico

Articolo 7 — Informazione e pubblicità

Articolo 8 — Ripartizione del fondo

Articolo 9 — Riduzione delle risorse finanziarie – Penalità

Articolo 10 — Corresponsione ed erogazione dell' incentivo

Articolo 11 — Importo massimo degli incentivi

Articolo 12 — Economie

Articolo 13 — Orario di lavoro e spese vive

Articolo 14 — Disposizioni finali

Articolo 15 — Entrata in vigore

Articolo 1 — Oggetto del regolamento

1. All'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, viene prevista una quota sull'importo posto a base di gara per la costituzione del fondo di cui all' articolo 45, comma 2, decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" [in seguito "Codice"].
2. Di detto importo la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell' articolo 45 del Codice, individua i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del "Fondo incentivi per funzioni tecniche" inerenti a progetti di opere o di lavori pubblici, di servizi e forniture espletate dal personale interno alla Società.
4. In particolare, il regolamento si applica per le funzioni tecniche svolte dal personale interno esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la progettazione, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del progetto, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti.
5. Rientrano in questo regolamento le acquisizioni di servizi e forniture e gli interventi di lavori, ivi comprese quelli di manutenzione, a condizione che siano stati preceduti da una preventiva attività di progettazione, secondo le modalità indicate dal Codice.

Articolo 2 — Principi generali e finalità

1. ALAC S.p.A., Ente aggiudicatore, applica l'istituto incentivante se e soltanto qualora l'incarico interno eviti alla Società il ricorso a risorse esterne di pari professionalità, con conseguenti maggiori oneri.
2. Le varianti in corso d'opera (suppletive) danno diritto ad un compenso aggiuntivo soltanto se comportano una attività di direzione lavori e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali da parte degli incaricati tecnici.

Articolo 3 — Quantificazione e gestione delle risorse destinate a incentivi

1. La Società destina per il riconoscimento degli incentivi risorse finanziarie nella misura indicata all' articolo 4.
2. L' 80% delle risorse finanziarie è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Tale somma è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico della Società.
3. Il restante 20% delle risorse finanziarie è destinato all' acquisto, da parte della Società, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di modellazione elettronica informativa per l' edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, per l' efficientamento informatico, per attività di formazione per l' incremento delle competenze digitali, per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche, per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale. Alla destinazione di dette risorse provvede il Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore.

Articolo 4 — Determinazione della quota di incentivazione

1. La quota effettiva del fondo, di cui all' articolo 3, comma 1, è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori, servizi o forniture da affidare separatamente dall'appalto principale, al netto dell'Iva nella misura di legge e delle spese tecniche.
2. La percentuale viene determinata, sia per acquisizione di lavori, sia per acquisizione di servizi e forniture, nella percentuale del 1,2% (uno virgola due per cento), a prescindere dall' importo dell' oggetto dell' acquisizione.
3. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è attivato solo nei casi in cui sia obbligatoria la nomina di un direttore dell' esecuzione del contratto, e precisamente per:
 - a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
 - b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - c. prestazioni che richiedono l' apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
 - d. interventi caratterizzati dall' utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
4. Nell' ipotesi in cui l' intervento da realizzare consista nella fornitura di beni con conseguente posa in opera e sia caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
5. In caso di appalti misti, di concessione di lavori o servizi e di finanza di progetto, l' incentivo viene determinato e corrisposto per lo svolgimento delle diverse funzioni tecniche relative alle componenti di lavoro, servizio e fornitura e per il corrispondente importo delle stesse.
6. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Articolo 5 — Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati tra i dipendenti di ALAC S.p.a. che, in ruoli tecnici, contabili e amministrativi, con responsabilità diretta o in forma di collaborazione con il diretto responsabile, per ciascuna opera, lavoro, fornitura o servizio, assumano i seguenti incarichi:
 - a. partecipazione alla programmazione dell' opera, lavoro, fornitura o servizio, alla verifica preventiva della progettazione, nelle forme stabilite dalla normativa vigente, alla redazione dei bandi e dei capitolati, all' esecuzione delle procedure di gara, alla redazione dei contratti;
 - b. redazione documentazione di fattibilità e progetto di fattibilità tecnico economica;
 - c. direzione dei lavori, direzione dell' esecuzione del contratto, collaudo tecnico-amministrativo e/o statico o certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
 - d. responsabilità unica del progetto;
 - e. attività che comporti contributo intellettuale e materiale, supporto dell' attività di programmazione dell' opera, lavoro, fornitura o servizio, di verifica preventiva della progettazione, di direzione dei lavori o di direzione dell' esecuzione del contratto, di collaudo o di verifica di conformità, ivi compreso il personale che abbia curato la definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili per dare inizio all' intervento pubblico.

Articolo 6 — Atto di incarico

1. L'individuazione degli incaricati e l'assegnazione degli incarichi compete al Consiglio d'Amministrazione che, nel suo provvedimento, deve specificare la descrizione e l'importo complessivo dell'opera o del lavoro pubblico, del servizio o della fornitura, il nominativo del o dei dipendenti incaricati, il compito a ciascuno assegnato, la relativa quota di fondo spettante e la scadenza entro la quale devono essere eseguite le singole prestazioni affidate.
2. Ad un singolo dipendente possono essere attribuite più mansioni, se tra loro compatibili.
3. L'espletamento dell'incarico affidato non deve, comunque, arrecare alcun pregiudizio ai normali compiti di istituto.
4. Il Consiglio d'Amministrazione, sentito il Direttore, con proprio provvedimento motivato, può modificare o revocare l'incarico in precedenza assegnato. Con il medesimo provvedimento, qualora il lavoro sia stato correttamente ed utilmente eseguito, riconosce l'incentivo in proporzione al compito svolto.

Articolo 7 — Informazione e pubblicità

1. La Società fornisce adeguata informazione circa gli incarichi affidati, ivi comprendendo i dipendenti fruitori delle incentivazioni di cui al presente regolamento, mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ALAC S.p.a., nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Articolo 8 — Ripartizione del fondo

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Consiglio d'Amministrazione, in rapporto all'incombenza o alle incombenze affidate ai singoli incaricati e secondo le seguenti percentuali:
 - a. Contratti riguardanti l'acquisizione di lavori

attività	ruolo	quota incentivo
Responsabile unico del progetto/programmazione	Responsabile unico del procedimento	20,0%
Progettazione	Progettista	25,0%
Verifica preventiva del progetto	Verificatore	6,0%
Bando e procedura di gara	Responsabile del sub-procedimento	3,0%
	Collaboratore/i tecnico/i e amministrativo/i	3,0%
Direzione lavori /sicurezza	Direttore dei lavori	25,0%
	Coordinatore sicurezza fase esecutiva	10,0%
Collaudo	Collaudatore tecnico-amministrativo	8,0%

b. Contratti riguardanti l' acquisizione di servizi e forniture

attività	ruolo	quota incentivo
Responsabile unico del progetto/programmazione	Responsabile unico del progetto	25,0%
	Collaboratore/i tecnico/i	5,0%
	Collaboratore/i amministrativo/i	5,0%
Predisposizione e controllo delle procedure di bando	Responsabile del sub-procedimento	10,0%
Direzione dell' esecuzione del contratto	Direttore dell' esecuzione del contratto	30,0%
	Collaboratore	15,0%
Verifica di conformità	Verificatore	8,0%
	Collaboratore/i tecnico/i e amministrativo/i	2,0%

2. Per opere o lavori complessi, che richiedono l' apporto concomitante di tecnici di diversa specializzazione, l' aliquota prevista per l' incarico sarà suddivisa tra i diversi tecnici e relativi collaboratori, in proporzione al costo dei lavori di reciproca competenza.
3. Qualora un incaricato svolga più prestazioni oggetto del presente regolamento, ha diritto al cumulo degli incentivi spettanti per ciascuna prestazione, ad esclusione dell' aliquota prevista per i collaboratori tecnici e amministrativi, se non se ne avvale.
4. Relativamente al riparto per lavori, il Responsabile unico di progetto ed il progettista possono proporre al Consiglio d' Amministrazione di avvalersi di collaboratori, determinandone la quota d' incentivo, da defalcarsi dalla percentuale di spettanza del proponente.

Articolo 9 — Riduzione delle risorse finanziarie – Penalità

1. Il Direttore, previo contraddittorio con le parti interessate, con proprio provvedimento, dispone la non corresponsione di alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definiti dal Codice) compiuti da parte di uno o più incaricati.
2. Qualora non venissero rispettate le tempistiche stabilite, si applicano le seguenti penali:
 - a. incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell' incentivo pari al 10%;
 - b. incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell' incentivo pari al 25%;
 - c. incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell' incentivo pari al 50%.
3. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta praticato dall' aggiudicatario, fatte salve le eccezioni consentite dal Codice, si applicano le seguenti penali:
 - a. incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell' incentivo pari al 10%;
 - b. incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell' incentivo pari al 25%;
 - c. incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell' incentivo pari al 50%.

4. Qualora si verificassero sia incrementi dei tempi che dei costi, di cui al precedente comma 2 e comma 3, si applicano le seguenti penali:
 - a. incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell' incentivo pari al 15%;
 - b. incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell' incentivo pari al 30%;
 - c. incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell' incentivo pari al 60%.
5. Non sono computati, ai fini della determinazione delle tempistiche, le sospensioni disposte in conformità al Codice, i maggiori impegni richiesti da norme sopravvenute, o qualsiasi altra comprovata causa di forza maggiore, non dipendente dall' attività svolta dall' incaricato.

Articolo 10 — Corresponsione ed erogazione dell' incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta, con proprio provvedimento, dal Direttore, previo accertamento positivo delle prestazioni assegnate ai singoli incaricati. Tale verifica è preceduta da una certificazione del Responsabile unico del progetto nella quale siano indicati i costi sostenuti e le tempistiche ed eventuali cause giustificanti gli sforamenti.
2. L' erogazione del compenso viene effettuata con le seguenti modalità:
 - a. all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura:
 - i. nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - ii. nella misura dell' 80% della quota complessiva corrispondente, per l'attività di verifica preventiva del progetto;
 - iii. nella misura del 40%, della quota complessiva corrispondente, per l' attività del responsabile unico del procedimento;
 - b. all' approvazione dello stato finale e dei collaudi o del certificato di regolare esecuzione ovvero della verifica di conformità:
 - i. nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l' attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;
 - ii. la restante quota del 20%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di verifica preventiva del progetto;
 - iii. la restante quota del 60%, della quota complessiva corrispondente, per l' attività del RUP;
 - c. nel caso in cui le fasi procedurali indicate alle lettere a) e b) si realizzino entro tre mesi, i compensi saranno erogati in unica soluzione all' atto dell' approvazione dello stato finale e dei collaudi o certificato di regolare esecuzione ovvero della verifica di conformità.
3. Le prestazioni rientranti nella fase esecutiva di un contratto di servizi o forniture di durata pluriennale, sono liquidate annualmente.

Articolo 11 — Importo massimo degli incentivi

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente da ALAC spa e da altri enti od organismi, non possono superare l'importo del 100 (cento) per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il supero viene defalcato dalla remunerazione delle prestazioni fornite ad ALAC spa.

Articolo 12 — Economie

1. Le quote non corrisposte, in quanto imputate a prestazioni non svolte dai dipendenti o svolte in modo non soddisfacente, costituiscono risparmio per la Società.

Articolo 13 — Orario di lavoro e spese vive

1. Le attività svolte dagli incaricati avvengono, di norma, durante l' orario di servizio e le spese vive per la produzione degli elaborati e per l' ausilio all' attività oggetto dell' incarico rientrano nelle normali spese che ALAC spa sostiene per il funzionamento degli uffici, sia per quanto attiene al consumo di materiali e l' utilizzo delle attrezzature, sia per l' effettuazione di trasferte e sopralluoghi.

Articolo 14 — Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni dettate in materia dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» e ai provvedimenti applicativi dello stesso.
2. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali nonché linee guida emanate dall' Anac.
3. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale della Società.

Articolo 15 — Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio d' Amministrazione.

Cuneo, 27/06/2024

Il Segretario CDA
PIETRO PANDIANI

f.to in originale

Il Presidente CDA
MARINO TRAVAGLIO

f.to in originale